



*Avamprogetto*

## **Ordinanza sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese (OOSE)**

### **Modifica del...**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 10 maggio 2017<sup>1</sup> sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese è modificata come segue:

#### *Ingresso*

visti gli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge federale del 17 giugno 2016<sup>2</sup> sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP);

visti gli articoli 8b capoversi 1 e 2, 15 capoverso 4 e 15a capoverso 3 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico<sup>3</sup> (LAEI),

#### *Art. 1b cpv. 1, 2 e 4*

<sup>1</sup> Il sistema di monitoraggio comprende dati riguardanti:

- a. la produzione e il consumo di energia elettrica;
- b. le capacità di importazione e di esportazione;
- c. l'autoapprovvigionamento della Svizzera;
- d. il livello di riempimento, di afflusso e deflusso dei bacini di accumulazione;
- e. i prezzi del mercato SPOT e a termine sulle piazze di contrattazione dell'energia elettrica in Europa;
- f. le temperature e le precipitazioni in Europa centrale nonché le riserve di neve in Svizzera.

<sup>1</sup> RS 531.35

<sup>2</sup> RS 531

<sup>3</sup> RS 734.7

<sup>2</sup> I dati sono a disposizione del settore specializzato Energia, che li utilizza per monitorare la situazione dell'approvvigionamento e analizzare gli sviluppi del settore elettrico per un periodo di 20 anni dalla data della loro registrazione.

<sup>4</sup> La trasmissione di dati aggregati o anonimizzati da parte della società nazionale di rete alla ElCom, all'Ufficio federale dell'energia, ad altre autorità federali o cantonali e all'AES o alla sua organizzazione incaricata di garantire l'approvvigionamento del Paese in energia elettrica (art. 1 cpv. 4) è consentita se tali dati sono necessari all'adempimento del loro mandato legale.

<sup>4bis</sup> I dati di cui al capoverso 1 lettera d possono essere trasmessi alla Elcom senza essere aggregati o anonimizzati.

#### *Art. 4* Indennizzo

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca stabilisce nei limiti dei fondi stanziati l'indennizzo dell'AES per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 1.

<sup>2</sup> I costi sostenuti dalla società nazionale di rete e dalle singole imprese per la preparazione e l'esecuzione delle misure di cui agli articoli 1–1b sono considerati costi di rete computabili ai sensi dell'articolo 15a LAEL.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese verifica e sorveglia la computabilità dei costi conformemente al capoverso 2. In particolare, verifica regolarmente se i costi relativi alle misure preparatorie e alle misure di esecuzione possono essere coperti da altri strumenti di finanziamento.

<sup>4</sup> Collabora con la ElCom per il controllo e il monitoraggio dei costi e consulta la ElCom prima di prendere decisioni. L'UFAE e la ElCom possono scambiarsi i dati e le informazioni necessarie per il coordinamento e il controllo delle informazioni delle imprese.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il... .

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola  
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor  
Rossi